



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Affari Legali

DETERMINAZIONE n. 273 del 18-04-2011

OGGETTO: Ricorso innanzi al Consiglio di Stato – promosso dalla Soc. SACEB S.p.A. c/Comune di Ortona. Nomina avvocato difensore dell'Ente.

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di aprile

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31.12.2010;

RICHIAMATE:

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 24.1.2011, con la quale è stato definito il P.E.G. per l'anno 2011;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";
- la determina n.148 del 22.2.2011 con la quale è stato rinnovato l' affidamento dei servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona, per controversie in materia civile e del lavoro, all'Avv. Dario Giuseppe Rapino;
- il contratto di affidamento dei servizi legali di patrocinio sottoscritto con il prefato professionista in data 1.3.2011 che all'art.5 prevede che il Comune di Ortona si riserva la facoltà di ricorrere ad altro legale per specifiche controversie ed a proprio carico

PREMESSO:

- che con ricorso datato 5.2.2010, presentato innanzi al TAR Abruzzo – sezione staccata di Pescara, veniva citato in giudizio il Comune di Ortona, nella controversia promossa dalla Soc. SACEB S.p.A., per ottenere l'annullamento previa sospensione della deliberazione del C.C. n. 100 del 20.11.2009 avente ad oggetto: "rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e smi";
- che per la costituzione in giudizio del Comune di Ortona, veniva nominato l'Avv. Peppino Polidori, con propria determina n. 109 del 18.2.2010;
- che con sentenza n.102/2011, emessa dal TAR Abruzzo – sezione staccata di Pescara, veniva respinto il sopracitato ricorso;

CONSIDERATO che la Soc. SACEB S.p.A., ha promosso ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, per la riforma previa sospensione dell'efficacia della sentenza n. 102/2011, emessa dal TAR Abruzzo - sezione staccata di Pescara;

CONSIDERATO che:

- l'oggetto della presente controversia è ricollegabile al precedente giudizio, nel quale la difesa dell'Ente era stata già affidata all'Avv. Peppino Polidori di Ortona;
- appare opportuno, al solo scopo di assicurare un'efficace tutela dell'Ente, riconfermare il mandato a detto legale già compiutamente a conoscenza dei fatti di causa;

RITENUTO opportuno resistere nel giudizio di cui sopra, riconfermando l'incarico di patrocinio dell'Ente all'Avv. Peppino Polidori di Ortona;

DETERMINA

1. Resistere nel ricorso in appello innanzi al Consiglio Stato, promosso dalla Soc. SACEB S.p.A. c/Comune di Ortona, per i motivi in premessa specificati.
2. Nominare, quale difensore dell'Ente, l'Avv. Peppino Polidori di Ortona, al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ivi compresa la facoltà di chiamare terzi in giudizio e di transigere.
3. Stabilire di corrispondere al predetto legale, nel caso in cui le spese legali rimarranno in capo a questo Ente, una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente.
4. Impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore del predetto legale, quale acconto, la somma di € 1.000,00 lorde.
5. Imputare la predetta spesa al Cap. 1240 del redigendo Bilancio 2011 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti".
6. Provvedere con successivo atto alla liquidazione dell'acconto.

Il Compilatore
(E.C.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 26 aprile 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993